



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORELLI-COLAO"
LICEO GINNASIO STATALE "M. MORELLI"



LICEO ARTISTICO "D. COLAO"

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA



Cod. meccanografico: VVIS00700G

<http://www.iismorellicolao.gov.it/>

tel. : 0963/376736

Cod. fiscale: 96034290799

e-mail: yvis00700g@istruzione.it

0963/376760

pec: yvis00700g@pec.istruzione.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. MORELLI - D. COLAO" - VIBO VALENTIA

Prot. 0006888 del 12/09/2018

A35 (Uscita)

Ai docenti AIDSGA

Al personale ATA

AIRSP

All'RLS d'istituto

Alle RSU d'Istituto

All'Albo - Sito web

Agli Atti

Oggetto: **Direttiva sulla vigilanza alunni e connessa responsabilità**

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, si comunicano ai docenti e agli altri soggetti in indirizzo, le seguenti disposizioni e procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico;
- Al dirigente scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

VISTO CHE:

- Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (... **I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza**), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, *salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*);
- Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U. 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;

- In base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto;
- La vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390);
- L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri;
- Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:
 - la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
 - la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
 - la responsabilità dirigenziale;
 - la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
 - la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

VISTO che L'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici;

VISTO che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni; in particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico: **"È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"**;

VISTO che il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono;

VISTO che al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere*;

CONSIDERATO che l'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza;

VISTO il Regolamento d'Istituto;

quanto segue:

SI DISPONE

1. Tutto il Personale della Scuola è tenuto, ognuno nelle specifiche competenze e mansioni definiti dal CCNL e dalla normativa vigente, a garantire la vigilanza sugli alunni nei rispettivi orari di servizio:
 - durante lo svolgimento delle attività didattiche;
 - dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
 - durante i cambi di turno tra i docenti;
 - durante l'intervallo/ricreazione;
 - durante le assemblee;
 - durante gli spostamenti all'interno della scuola, il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
 - nel periodo di interscuola: attività curricolari e attività extra-curricolari;
 - in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
 - durante il tragitto scuola – palestra, laboratori e viceversa;
 - durante le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate e i viaggi d'istruzione;
2. A rispettare quanto previsto dal CCNL Scuola 2016/18 all'art. 11;
3. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia;
4. Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire dall'aula per legittimi motivi, la classe può essere affidata alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico; per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si comunichi con il dirigente stesso, con i collaboratori del dirigente, con la segreteria;
5. In caso di smistamento (solo in casi di estrema necessità) di classi in altre aule, per supplenza o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" e li coinvolgerà nella lezione;
6. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente della scuola la sorveglianza sui vari piani e nei reparti;
7. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima;
8. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva;
9. Nel caso in cui ognuno è impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile;
10. Particolare cura sarà dedicata nei momenti dell'entrata, dell'uscita, dell'intervallo, del cambio dell'ora e degli spostamenti dall'aula ai laboratori o dalla palestra e viceversa, momenti inequivocabilmente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni e per il sereno andamento delle attività nell'Istituto;
11. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine;
12. I docenti e i collaboratori scolastici devono *garantire la vigilanza* negli spazi interni ed esterni dell'Istituto (classi, corridoi o cortile) durante la breve pausa destinata alla ricreazione (N.B. - questo costituisce servizio a tutti gli effetti e non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al personale scolastico durante l'orario di servizio);
13. Il personale deve sollecitare gli studenti a rientrare in classe al termine della ricreazione. In qualsiasi luogo essi si trovino avranno cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti poco corretti da parte degli allievi della scuola;
14. Le porte/cancelli di entrata/uscita saranno sorvegliati dal personale non docente per evitare uscite dalla scuola;

15. E' severamente vietato occupare indebitamente le uscite di sicurezza;
16. Ogni professore può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe.
17. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
 - a. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
 - b. controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - c. controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
 - d. controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza;
 - e. segnalare immediatamente al D.S. e/o ai suoi collaboratori l'assenza in classe del docente;
 - f. collaborare con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l'intervallo;
 - g. non permettere per nessun motivo che estranei non autorizzati entrino nella scuola e particolarmente nelle classi.;
 - h. segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione;
18. In particolare al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti (10,55 – 11,05), si dispone che:
 - detta vigilanza venga effettuata dai docenti in servizio nella classe per la tutta la durata della rispettiva ora di lezione;
 - i collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno il corridoio di competenza e i bagni anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo all'interno dell'edificio;
 - i collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (ad esempio per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti;
19. Durante le assemblee di classe e d'istituto, la vigilanza è effettuata dai docenti in orario e dai collaboratori scolastici in servizio che garantiranno la loro presenza nei luoghi di svolgimento delle riunioni studentesche, nel rispetto della libertà di riunione e fatta salva la facoltà di intervenire per segnalare eventuali situazioni di rischio che dovessero verificarsi;
20. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (CM 291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Si coglie l'occasione infine per ricordare le procedure organizzative da attivare in caso di infortunio:

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;
- Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- Chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno;
- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione;
- La segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'istituto;
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;

Occorre infine precisare che, in caso di assemblee svolte all'interno dei locali della scuola, è stato ritenuto operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico.

Per tali ragioni, la Nota Min. prot. n. 4733 del 26.11.03 impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni. A sconfermare ciò, non varrebbe il richiamo al principio che la legge attribuisce ai docenti solo un diritto di assistere e non un obbligo, in quanto questo diritto è riferito ai docenti in generale, ma nulla esclude che, per gli insegnanti che sono in servizio in quel giorno e in quelle ore, sussista anche un obbligo che trova il suo presupposto nel contratto.

Ancora minor rilievo ha il richiamo al diritto degli alunni di riunirsi liberamente. Infatti, la vigilanza, non impedisce il legittimo e libero esercizio di tale diritto, che non verrebbe per nulla coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza, che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla legge. Anzi, il riconoscimento della facoltà dei docenti ad assistere, dimostra che la presenza di costoro non intralcia il normale e libero esercizio dello stesso.

Per le assemblee svolte al di fuori dei locali, è stato altresì ritenuto operante l'obbligo di vigilanza (con accompagnamento degli alunni nei locali in cui l'assemblea si svolgerà e conseguente vigilanza durante il suo svolgimento) in quanto, trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, come precisato con la nota citata del 26 novembre 2003, vale quanto precisato in merito alle assemblee svolte all'interno dei locali.

Al riguardo, si segnala anche la sentenza 33760/2007 della terza sezione penale della corte di cassazione che, seppur legata ad un caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, riafferma il principio del diritto/dovere del Dirigente scolastico di disporre idonee misure di vigilanza durante le assemblee.

Si raccomanda pertanto la massima sorveglianza e si ribadisce che nessun alunno può allontanarsi dalla classe, se non per andare ai servizi igienici del proprio piano. Gli alunni non possono accedere alla sala professori per recuperare libri o registri dimenticati dal professore o essere mandati alle macchinette distributrici o al servizio bar durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Alla luce di quanto esposto, si invita tutto il Personale in servizio (Docente e ATA) ad intervenire e a segnalare alla Dirigenza scolastica o alla Vicepresidenza o al DSGA eventuali situazioni irregolari tra gli studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e cose.

La presente direttiva, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale.

La stessa viene notificata a tutto il personale e sarà notificata anche al personale supplente ed al personale di nuova nomina che si avvicina nella scuola firmando l'elenco allegato per presa visione.

Certo di una fattiva collaborazione, invito i Sigg. Docenti, il personale ATA e le figure in indirizzo, a vario titolo interessati, a rispettare, con il massimo scrupolo e impegno, quanto previsto dalla presente direttiva.

Il Dirigente scolastico
Ing. Raffale Suppa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)